

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

02/2011

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Regione Lombardia: da gennaio 2011 il B.U.R.L. è solo on line	2
Decreto Milleproroghe – D.L. 225/2010: Le norme di interesse per gli Enti Locali	2
AVCP: Determinazione delle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati per l'anno 2011	4
AVCP: Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari – Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010	5
AVCP: Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Comunicato del 14 dicembre 2010	7
Guida pratica ai contratti pubblici di servizi e forniture	8
INPS – Aggiornati al costo della vita gli importi delle pensioni	8

Regione Lombardia: da gennaio 2011 il B.U.R.L. è solo on line

Dal 1° gennaio 2011 il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia sarà disponibile solo in formato digitale sul sito www.bollettino.regione.lombardia.it.

Non esisterà più la versione cartacea. Tutte le informazioni per consultare e per utilizzare il nuovo servizio BURL completamente digitalizzato, gratuito ed accessibile sono già on line.

Il BURL sarà in consultazione libera e accessibile con fascicoli firmati digitalmente a garanzia della validità legale di quanto pubblicato.

È prevista un'edizione quotidiana della Serie Ordinaria, caratterizzata dal numero della settimana e dal giorno di edizione; saranno eliminati i Supplementi Straordinari.

Dal 1° gennaio per poter pubblicare atti ed avvisi sul BURL, sarà necessario accreditarsi tramite il sito www.bollettino.regione.lombardia.it.

I Comuni, le Province, le Comunità Montane e gli Enti del sistema regionale riceveranno le credenziali di accreditamento (USER ID e Password) tramite PEC.

La pubblicazione sarà gratuita, salvo pagamento dell'imposta di bollo quando dovuta.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.bollettino.regione.lombardia.it

Decreto Milleproroghe – D.L. 225/2010: Le norme di interesse per gli Enti Locali

Sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2010 è stato pubblicato il d.l. 225/2010 c.d. Milleproroghe, il cui iter di conversione avrà inizio il 12 gennaio 2011.

Di seguito le proroghe di interesse per gli Enti Locali:

- **Appalti.** Slitta fino al 31 marzo 2011 la possibilità che per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la Soa per il conseguimento della qualificazione.
- **Autorità ambito territoriale ottimale.** Slitta la soppressione degli Ato rifiuti e acqua.
- **Carta d'identità.** Slitta al 31 marzo 2011 la previsione che i documenti di identità debbano essere muniti della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.
- **Case fantasma.** Ci sono tre mesi in più per l'emersione delle case fantasma.
- **Comunicazione stipendi.** Slitta al 31 marzo 2011 anche l'obbligo da parte dei sostituti d'imposta di comunicare mensilmente per via telematica i dati su retribuzioni e contribuzioni.
- **Controlli sui circoli privati.** Slittano al 31 marzo 2011.

- **Lavoro accessorio.** Prorogata la possibilità, per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di offrire prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3mila euro per anno solare.
- **Oneri concessori.** Slitta fino al 31 marzo 2011 la possibilità per i comuni di utilizzare il 75% del ricavato degli oneri di urbanizzazione per spese correnti, vale a dire per manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.
- **Patenti di guida.** Si applicano a decorrere dal 31 marzo 2011 le nuove norme che prevedono il superamento di una guida pratica del ciclomotore per ottenere la patente e che dovevano entrare in vigore il 19 gennaio 2011.
- **Potenziamento controlli in materia ambientale.** Sono prorogate le attività di controllo (e i relativi finanziamenti) del ministero dell'Ambiente, dell'Icram, e degli enti parco.
- **Prefetti,** viene confermato il potere dei prefetti in caso di inadempimento sui bilanci degli enti locali.
- **Pubblico impiego.** L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 marzo 2011. Proroghe anche - alla medesima data - per la stabilizzazione e assunzione negli enti pubblici.
- **Riscossione locale con vecchio sistema.** Rinnovata la gestione della riscossione per gli enti locali da parte dei "vecchi concessionari" in scadenza il 31 dicembre 2010 e prorogato l'obbligo di affidamento delle attività mediante procedure a evidenza pubblica
- **Segretari comunali.** Sopravvive fino al 31 marzo 2011 il contributo dovuto all'agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali.
- **Servizi antincendio negli alberghi.** Slitta al 31 marzo 2011 il termine per completare l'adeguamento delle strutture alberghiere alle disposizioni antincendio.
- **Sicurezza sul lavoro.** Slitta al 31 marzo 2011 il decreto del Lavoro, d'intesa con la protezione civile, per l'individuazione delle regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i volontari di Croce Rossa, alpini e vigili del fuoco.
- **Tasse sospese in Veneto.** Fino al 30 giugno 2011.
- **Taxi e autonoleggio.** Rinviate a marzo 2011 le norme contro il servizio abusivo di taxi e di noleggio con conducente, in scadenza al 31 dicembre 2010.
- **Torna il finanziamento del 5 per mille.** In arrivo per il 2011 (con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010) la proroga del 5 per mille.
- **Trasporto pubblico locale.** Slitta al 31 marzo 2011 (dal 31 dicembre 2010) la cessazione delle gestioni di affidamento del trasporto pubblico locale in regime difforme da quello previsto dall'articolo 23-bis del decreto legge 112 del 2008.
- **Wi-fi.** Slitta ancora, stavolta al 31 marzo 2011, l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi.
- **Abruzzo.** Per i terremotati dell'Abruzzo è sospesa la riscossione delle rate in scadenza tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2011.

AVCP: Determinazione delle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati per l'anno 2011

Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2010 è stata pubblicata la deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che determina per il 2011 l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione.

I valori delle contribuzioni sono variabili in funzione degli importi a base di gara e precisamente:

Importo posto a base di gara	stazioni appaltanti	operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
tra € 40.000 ed € 150.000	€ 30,00	Esente
tra € 150.000 ed € 300.000	€ 225,00	€ 20,00
tra € 300.000 ed € 500.000	€ 225,00	€ 35,00
tra € 500.000 ed € 800.000	€ 375,00	€ 70,00
tra € 800.000 ed € 1.000.000	€ 375,00	€ 80,00
tra € 1.000.000 ed € 5.000.000	€ 600,00	€ 140,00
tra € 5.000.000 ed € 20.000.000	€ 800,00	€ 200,00
oltre € 20.000.000	€ 800,00	€ 500,00

In relazione all'obbligo di richiesta del CIG, l'Autorità inoltre ricorda che le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura finalizzata alla realizzazione di lavori ovvero all'acquisizione di servizi e forniture devono obbligatoriamente:

- richiedere il rilascio del numero identificativo univoco, denominato «Numero gara», attraverso il Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG), disponibile nell'area servizi del sito dell'Autorità all'indirizzo www.avcp.it;
- provvedere all'inserimento dei lotti (o dell'unico lotto) che compongono la gara. A ciascun lotto il Sistema attribuisce un codice identificativo denominato CIG.

La richiesta del CIG è obbligatoria per tutti i contratti pubblici indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente adottata e dal valore del contratto con esclusione delle gare per l'acquisto di energia elettrica o gas naturale e quelle per l'acquisto di acqua all'ingrosso.

Rispetto alle modalità ed ai termini di versamento si ricorda che le stazioni appaltanti sono tenute al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei «Pagamenti mediante avviso» (MAV), emessi dall'Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.

Ulteriori chiarimenti su <http://www.avcp.it/riscossioni.html>

AVCP: Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari – Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010

Facendo seguito alla precedente comunicazione del novembre 2010 (determinazione n. 8), l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ha predisposto ulteriori indicazioni operative per la concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità, avuto riguardo alle problematiche di maggior rilievo segnalate da stazioni appaltanti ed operatori economici:

Regime transitorio

La norma prevede che i contratti sottoscritti dopo il 7 settembre 2010, devono recare sin dalla sottoscrizione le nuove clausole sulla tracciabilità.

I contratti antecedenti al 7 settembre 2010 dovranno essere invece adeguati alle norme sulla tracciabilità entro centottanta giorni *dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto*.

Qualora alla scadenza del periodo transitorio le parti non abbiano proceduto ad adeguare i contratti su base volontaria, detti contratti saranno automaticamente integrati senza necessità di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi così come previsto dall'art. 1374 del codice civile che stabilisce che il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.

Conseguentemente il meccanismo di integrazione automatica è quindi idoneo ad evitare la grave conseguenza della nullità assoluta dei contratti sprovvisti delle clausole della tracciabilità alla scadenza del periodo transitorio, sancita dal comma 8 dell'articolo 6 della legge n. 136/2010.

Inoltre fino alla scadenza del periodo transitorio, resta ferma la possibilità di effettuare tutti i pagamenti richiesti in esecuzione del contratto, anche se il relativo contratto risulti sprovvisto della clausola di tracciabilità e privo di *CIG*.

Ambito di applicazione

Le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d'appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio e senza deroghe per gli appalti di modico valore.

L'articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010 infatti stabilisce che le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano agli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, pertanto, assume fondamentale importanza la nozione di appalto (e, di riflesso, quella di appaltatore). Nel codice civile, all'articolo 1655, il contratto di appalto è definito come *"il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro"*.

Ugualmente, la disposizione si applica ai concessionari di lavori pubblici e di servizi, dal momento che la normativa comunitaria ed il Codice dei contratti definiscono la concessione quale *"contratto a titolo*

oneroso, concluso in forma scritta, ... che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico ... ad eccezione del fatto che il corrispettivo .. consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera (o i servizi) o in tale diritto accompagnato da un prezzo...".

La normativa sulla tracciabilità trova applicazione anche con riguardo ai contratti esclusi di cui al Titolo II, parte I, del Codice dei contratti, purché gli stessi siano riconducibili alla fattispecie dell'appalto, nonché gli appalti di servizi non prioritari compresi nell'allegato II B del codice dei contratti.

Resta anche l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per le società *in house* quando le stesse affidano appalti a terzi.

Sono infine incluse le procedura di selezione del socio privato di una società mista con contestuale affidamento del servizio al socio stesso (cd. socio operativo).

Sono invece esclusi dagli obblighi di tracciabilità:

- i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti, e con le figure agli stessi assimilabili (ad esempio, la somministrazione di lavoro con le pubbliche amministrazioni, disciplinata dagli articoli 20 e ss. del decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276, così come il lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196);
- gli incarichi di collaborazione *ex* articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a);
- i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c);
- lo svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta *ex* articolo 125, comma 3, del Codice dei contratti;
- le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti *in house*). Resta ferma invece l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per le società *in house* quando le stesse affidano appalti a terzi;
- i risarcimenti eventualmente corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate;
- le indennità, gli indennizzi ed i risarcimenti dei danni corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori;

Fondi economici (esclusi dalla tracciabilità)

Si tratta, in sostanza, delle spese che ciascuna amministrazione disciplina in via generale con un provvedimento interno (regolamento di contabilità) che prevede l'istituzione di un servizio di economato "*per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare*" (articoli 152 e 153 TUEL).

Le spese ammissibili devono essere tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento. Ovviamente, non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto.

Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato

Considerato che un fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con la medesima stazione appaltante, è ammissibile che lo stesso comunichi il "conto corrente dedicato" una sola volta valevole per tutti i rapporti contrattuali.

Con tale comunicazione l'appaltatore deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), si avvarrà - fatte salve le eventuali modifiche successive - di uno o più conti correnti dedicati (indicandone puntualmente gli estremi identificativi) senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa. Tale forma di comunicazione può essere effettuata sia per le eventuali commesse precedenti al 7 settembre 2010 che per le commesse successive.

Ulteriori informazioni ed il testo completo delle deliberazioni n.ri 8 e 10 dell'Autorità sono reperibili su <http://www.avcp.it>

AVCP: Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Comunicato del 14 dicembre 2010

Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2010 è stato pubblicato il Comunicato del 14 dicembre 2010 concernente l'obbligo di trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e precisamente:

- contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000 euro, e i contratti di servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 20.000 e i 150.000 euro, per i quali si è pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1° gennaio 2011; per i contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000 euro, aggiudicati o affidati fino a dicembre 2010, rimane l'obbligo dell'invio dell'elenco riassuntivo trimestrale con le precedenti modalità e tempistiche;
- contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo superiore ai 150.000 euro, rientranti nelle particolari casistiche di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i quali si è pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1° gennaio 2011; per gli stessi contratti non è più necessario l'invio del corrispondente documento cartaceo a fine 2011.
- accordi quadro, i contratti attivati da Centrali di committenza, le convenzioni e le fattispecie consimili, per le quali si è pervenuti all'affidamento a far data dal 1° gennaio 2011;
- contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, discendenti da accordi quadro, da contratti attivati da Centrali di committenza, da convenzioni e fattispecie consimili (aggiudicate o affidate a far data dal 1° gennaio 2011).

Ulteriori informazioni su <http://www.avcp.it>

Guida pratica ai contratti pubblici di servizi e forniture

Dal sito del Governo:

On line il secondo volume "L'evidenza pubblica", guida pratica per i contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari, che recepisce le più recenti disposizioni normative e i principali orientamenti giurisprudenziali in materia di contratti pubblici.

Il volume è reperibile su <http://www.governo.it/Notizie/Presidenza/dettaglio.asp?d=61572>

INPS – Aggiornati al costo della vita gli importi delle pensioni

Con circolare INPS n. 167 del 30 dicembre sono stati aggiornati i dati relativi agli importi delle pensioni per l'anno 2011.

Gli aumenti sono del 1,4% fino all'importo di 1.392,91 euro mensili, del 1,26% fino a 2.304,85 e dell'1,05% per gli importi superiori ai 2.304,85.

Il trattamento minimo per il 2011 sarà di 467,43, mentre l'assegno sociale sale a euro 417,3 al mese.

Ulteriori informazioni su www.inps.it

Bergamo, 11 gennaio 2011

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord